COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE



Bruxelles, 23 giugno 2020 REV3 – sostituisce l'avviso (REV2) datato 22 novembre 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI

A decorrere dal 1º febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B).

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla

Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1º luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai portatori di interessi di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali che disciplinano altri diritti di proprietà intellettuale;
- le norme unionali sull'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale;
- le norme unionali sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;
- le norme unionali sui servizi di media audiovisivi;
- le norme unionali sui blocchi geografici;
- le norme unionali sul commercio elettronico e sulla neutralità della rete.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. CONSEGUENZE GENERALI: APPLICAZIONE ALLA RELAZIONE TRA L'UE E IL REGNO UNITO DEI PRINCIPALI ACCORDI INTERNAZIONALI MULTILATERALI NEL SETTORE DEL DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

Il Regno Unito e l'UE sono parti contraenti di numerosi tra i principali accordi internazionali multilaterali in materia di diritto d'autore, come il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sui diritti d'autore (trattato WCT), il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (trattato WPPT)⁷ e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS)⁸⁹.

-

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it.

http://www.wipo.int/treaties/en/.

https://www.wto.org/english/tratop e/trips e/trips e.htm.

Dopo la fine del periodo di transizione, detti accordi internazionali multilaterali si applicheranno alla relazione tra l'UE e il Regno Unito nel settore del diritto d'autore e diritti connessi conformemente agli obblighi derivanti da quegli accordi, in particolare dai principi di "trattamento nazionale" e di "nazione più favorita" in relazione ai cittadini e alle persone giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPS, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi (ad es. i diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio, comunicazione e messa a disposizione riconosciuti agli autori e se del caso anche ai titolari dei diritti connessi, come i produttori di fonogrammi, gli artisti interpreti o esecutori e gli organismi di radiodiffusione);
- la durata di protezione del diritto d'autore e alcuni diritti connessi;
- gli obblighi relativi alle misure tecnologiche di protezione e alle informazioni sul regime dei diritti;
- le banche dati, fatto salvo quanto indicato di seguito;
- i programmi per computer;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
- l'applicazione della normativa sul diritto d'autore (che è uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla parte III dell'accordo TRIPS), comprese le misure alla frontiera.

È opportuno osservare che gli accordi internazionali multilaterali citati non prevedono né lo stesso tipo né lo stesso livello di protezione in relazione a certi diritti ed eventualmente alle eccezioni o ai limiti applicabili che prevedono invece le norme unionali nel settore del diritto d'autore e diritti connessi. Queste stesse norme per giunta prevedono forme di *lex specialis* o specifiche misure transfrontaliere a vantaggio dei titolari dei diritti o degli utenti nel mercato interno e/o per la gestione dei diritti che non trovano equivalente in tali accordi internazionali multilaterali.

2. Conseguenze specifiche nel settore del diritto d'autore e diritti connessi

Inoltre nel settore del diritto d'autore e diritti connessi le conseguenze della fine del periodo di transizione saranno in particolare le seguenti.

2.1. Emittenti

La direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e

Il Regno Unito a differenza dell'UE è inoltre parte della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. A norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del trattato WCT, l'UE è tuttavia tenuta ad applicare gli articoli da 1 a 21 e l'appendice della convenzione di Berna.

alla ritrasmissione via cavo¹⁰ stabilisce tra l'altro che la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui sono inseriti i segnali di radiodiffusione; ciò consente di localizzare gli atti di pertinenza del diritto d'autore ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Di conseguenza, al fine di trasmettere un'opera o altri elementi, le emittenti sono tenute unicamente ad acquisirne i diritti nello Stato membro in cui viene inserito il segnale.

Dopo la fine del periodo di transizione, le emittenti nel Regno Unito che prestino servizi di radiodiffusione via satellite transfrontalieri a clienti unionali non beneficeranno più del meccanismo previsto dalla direttiva e dovranno acquisire i diritti in tutti gli Stati membri in cui giunge il segnale. Analogamente le emittenti nell'UE che prestino servizi di radiodiffusione via satellite transfrontalieri a clienti nel Regno Unito non potranno più beneficiare del meccanismo previsto dal diritto dell'Unione ed è possibile che, se vogliono trasmettere nel Regno Unito, debbano acquisire i diritti da tutti i titolari dei diritti pertinenti.

2.2. Gestione collettiva dei diritti (diritti online su opere musicali)

L'articolo 30 della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno¹¹ stabilisce l'obbligo per un organismo di gestione collettiva di rappresentare un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali (per i diritti online su opere musicali) in determinati casi.

Dopo la fine del periodo di transizione, gli organismi unionali di gestione collettiva non saranno soggetti all'obbligo di rappresentare organismi di gestione collettiva con sede nel Regno Unito per la concessione di licenze multiterritoriali in conformità all'articolo 30 della direttiva 2014/26/UE e viceversa.

2.3. Opere orfane

Alcuni istituti culturali nell'UE possono beneficiare di un sistema di riconoscimento reciproco delle opere orfane previsto dalla direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane 12. Tale sistema consente loro di digitalizzare e mettere a disposizione un'opera online in tutti

gli Stati membri una volta che tale opera sia riconosciuta come opera orfana in uno Stato membro.

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

Dopo la fine del periodo di transizione, tra il Regno Unito e l'UE non si applicherà più il meccanismo di riconoscimento reciproco previsto dalla direttiva 2012/28/UE. Di conseguenza le opere orfane che sono state riconosciute nel Regno Unito entro la fine del periodo di transizione non saranno più riconosciute nell'UE a norma della direttiva 2012/28/UE; lo stesso accadrà per le opere orfane riconosciute nell'UE, dato che non sarà più disponibile nel Regno Unito il sistema di riconoscimento reciproco a norma della direttiva 2012/28/UE. Ciò significa quindi che agli istituti culturali nell'UE non saranno più consentiti gli utilizzi delle opere orfane del Regno Unito previsti dalla direttiva, in particolare per quanto riguarda la loro messa a disposizione online, e viceversa.

2.4. Accesso alle opere pubblicate per persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

La direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto dal diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa¹³ introduce un'eccezione obbligatoria a beneficio di dette persone e delle entità autorizzate operanti per conto di queste. La direttiva prevede inoltre che tali entità autorizzate possano avvalersi dell'eccezione a vantaggio di un beneficiario o di un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro e che i beneficiari e le entità autorizzate possano avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi Stato membro.

Dopo la fine del periodo di transizione, i beneficiari e le entità autorizzate nel Regno Unito non potranno più ottenere copie in formato accessibile da entità autorizzate nell'UE nel quadro della direttiva (UE) 2017/1564. Allo stesso modo nemmeno i beneficiari e le entità autorizzate nell'UE potranno ottenere copie in formato accessibile dalle entità autorizzate nel Regno Unito.

Lo scambio di copie in formato accessibile tra l'UE e i paesi terzi che hanno ratificato il trattato di Marrakech¹⁴ è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1563¹⁵ relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. In tale contesto è importante osservare che il Regno Unito attualmente non è parte del trattato di Marrakech.

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 6).

Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 1).

2.5. Portabilità dei contenuti online

Il regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno¹⁶ stabilisce che la prestazione di un servizio di contenuti online a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l'accesso a tale servizio e la sua fruizione da parte dell'abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato.

Dopo la fine del periodo di transizione, i residenti nel Regno Unito non potranno più beneficiare dei loro abbonamenti a contenuti digitali quando viaggiano nell'UE e i prestatori di servizi di contenuti online stabiliti nel Regno Unito dovranno rispettare le norme dello Stato membro o degli Stati membri dell'UE pertinenti in cui intendano prestare servizi ai propri abbonati, compreso l'obbligo di acquisire tutti i diritti pertinenti per tali Stati membri.

2.6. Diritto sui generis sulle banche dati

L'articolo 7 della direttiva 96/9/CE¹⁷ relativa alla tutela giuridica delle banche dati accorda tutela al costitutore di una banca dati negli Stati membri dell'UE a determinate condizioni ("diritto *sui generis* sulle banche dati"). L'articolo 11 della direttiva 96/9/CE restringe il novero dei beneficiari della tutela basata sul diritto *sui generis* ai costitutori di banche dati (o ai titolari dei diritti) che sono cittadini di uno Stato membro o che risiedono abitualmente nel territorio dell'UE, oppure alle imprese e alle società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'UE (ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE).

Dopo la fine del periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito (tranne quelli che risiedono abitualmente nell'UE) e le imprese e società costituite secondo la normativa del Regno Unito non potranno più ottenere un diritto *sui generis* sulle banche dati in relazione a banche dati nell'UE¹⁸. Allo stesso modo i cittadini e le imprese e società degli Stati membri dell'UE non potranno contare sul diritto dell'Unione per ottenere un diritto *sui generis* sulle banche dati in relazione a banche dati nel Regno Unito.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

L'articolo 58 dell'accordo di recesso prevede la continuità della tutela relativa ai diritti *sui generis* esistenti sulle banche dati nel Regno Unito e nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione.

Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Per quanto concerne le banche dati tutelate prima della data del recesso, cfr. la parte B del presente avviso.

1. CONTINUITÀ DELLA TUTELA RELATIVA AI DIRITTI SUI GENERIS SULLE BANCHE DATI NEL REGNO UNITO

L'articolo 58, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che il titolare di un diritto relativo a una banca dati rispetto al Regno Unito di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE insorto prima della fine del periodo di transizione sia tenuto a mantenere in relazione a tale banca dati un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito, conformemente alla legislazione del Regno Unito che garantisce lo stesso livello di tutela della direttiva 96/9/CE, purché il titolare del diritto continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 11 della medesima direttiva. La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito deve essere pari almeno al periodo di tutela rimanente ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/9/CE.

2. CONTINUITÀ DELLA TUTELA RELATIVA AI DIRITTI SUI GENERIS SULLE BANCHE DATI NELL'UE

L'articolo 58, paragrafo 2, dell'accordo di recesso prevede che debbano essere ritenute conformi ai requisiti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/9/CE e possano quindi mantenere i propri diritti *sui generis* sulle banche dati le persone e imprese seguenti:

- a) i cittadini del Regno Unito;
- b) le persone fisiche che siano residenti abituali nel Regno Unito;
- c) le imprese stabilite nel Regno Unito purché, qualora siffatte imprese abbiano soltanto la sede sociale nel Regno Unito, le loro attività abbiano un legame effettivo e continuo con l'economia del Regno Unito o di uno Stato membro

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di mercato unico digitale (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/copyright) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie